

## **COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

|                |  |
|----------------|--|
| (RM) MASSERA   | Presidente   |
| (RM) MELI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                                  |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                                  |
| (RM) CARATELLI | Membro designato da Associazione<br>rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COLOMBO   | Membro designato da Associazione<br>rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 21/12/2016

Esame del ricorso n. 0912974/2016 pervenuto il 18/07/2016

proposto da NOVA GIN TONIC SAS DI MILETTI ERNESTO & C.

nei confronti di 2008 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (RM) MASSERA   | Presidente  |
| (RM) MELI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) PAGLIETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) CARATELLI | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COLOMBO   | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO MELI

Nella seduta del 21/12/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 18/12/2015, la ricorrente, in relazione ad un rapporto di conto corrente con annessa apertura di credito, chiede che l'ABF accerti la illegittimità della commissione di disponibilità immediata fondi (DIF) applicata dall'intermediario a seguito di una modifica del contratto, in quanto il contratto originario non prevedeva la commissione di massimo scoperto (CMS).

Con controdeduzioni del 27/09/2016, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, argomentando che la ricorrente è titolare del rapporto di conto corrente n. 28023 acceso in data 05.12.2000 e rinumerato in data 01.07.2005 con n. 000029472780. In costanza di rapporto, la ricorrente beneficiava di un affidamento a valere sul conto. Essa non ha mai contestato la documentazione inviatale (estratti conto, comunicazioni periodiche), né ha mai provveduto a recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 118 TUB, approvando di fatto le modifiche di volta in volta introdotte. In particolare, per quanto concerne la commissione contestata, con comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge 2/2009, in data 18/05/2009, l'intermediario informava la ricorrente della sostituzione (con decorrenza 28/06/2009) della CMS con la DIF e dell'introduzione della Commissione per utilizzi oltre la

disponibilità dei fondi, quest'ultima da applicarsi nel caso di utilizzi in assenza di provvista e commisurata all'importo ed alla durata dello sconfinamento.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Dalla documentazione versata in atti emerge che le parti avevano stipulato in data 05/12/2000 due contratti di conto corrente (uno denominato in Lire e l'altro denominato in Yen giapponesi) e un contratto di apertura di credito dell'importo di Lire 700.000.000, a valere su detti rapporti. Le contestazioni attengono all'operatività del conto corrente denominato prima in Lire e quindi in Euro. Detto contratto prevedeva la facoltà per la banca di modifica unilaterale delle condizioni. Era in esso prevista l'applicazione di una commissione (denominata di massimo scoperto), ma applicabile – nella misura dello 0,250% solamente per il caso in cui l'utilizzato andasse oltre il fido.

Con comunicazione del 18/05/2012 la banca, ai sensi dell'articolo 118 TUB, introduceva la commissione per il servizio di disponibilità immediata fondi. In data 20/07/2012 inviava un'ulteriore comunicazione con la quale sostituiva la detta commissione con una commissione sull'affidato e la CIV sull'extra-fido. Non v'è prova del ricevimento di tali comunicazioni, ma esso non è contestato dalla ricorrente.

Dal confronto tra vecchia e nuova previsione contrattuale, sembra dunque emergere che, mentre il contratto originario prevedeva il pagamento di una commissione solamente in caso di utilizzato oltre il fido (mentre nessun costo, eccetto gli interessi passivi, era previsto in caso di utilizzato entro i limiti del fido), successivamente a tali comunicazioni fu prevista, in armonia col disposto di cui all'articolo 2-bis della Legge 2/2009 (poi trasposto nell'articolo 117-bis TUB), appunto, una commissione sull'affidato e la CIV in caso di utilizzi extra-fido.

Decisivo, al fine della soluzione della controversia, è valutare se la commissione contestata sia stata introdotta *ex novo* ovvero se con tale commissione si sia semplicemente sostituita una precedente voce di costo, sebbene calcolata sul picco dell'utilizzato extra fido e non sull'accordato. Solo in tale secondo caso essa potrebbe essere considerata legittima (si vedano, Collegio di Roma, n. 2329/2014; Collegio di Napoli, n. 1469/2010). In virtù dell'art. 118, comma 1°, TUB si possono infatti modificare sia le condizioni economiche del contratto, sia quelle regolamentari e normative, ma detto *ius variandi* è utilizzabile solo per le modifiche di una clausola preesistente, non per l'introduzione di una nuova clausola (cfr. la circolare n. 5574 del 21 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico e il par. 2 della sez. IV delle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009). Ne discende che la questione non può essere risolta *a priori* ma deve essere valutata caso per caso (ABF, decisioni n. 192/10 e 300/10 del Collegio di Napoli). Ebbene, dall'esame della documentazione risulta che, in precedenza, non esisteva alcuna forma di remunerazione della mera disponibilità del fido, mentre, dopo la modifica, essa risulta introdotta. La variazione unilaterale, dunque, introduce una condizione contrattuale che, limitatamente a tale ipotesi, è del tutto nuova e tale da incidere conseguentemente in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale. Ne deriva, in tali termini, la sua illegittimità.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario in relazione all'applicazione della "commissione disponibilità immediata fondi".  
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MAURIZIO MASSERA**